

N. R.G. 1331/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

Prima sezione CIVILE

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Virginia Mazzeo	Presidente Relatore
dott. Alfonso Florio	Giudice
dott. Maria Rosaria Fumarola	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1331/2008 promossa da:

NOCENTINI FABIO (C.F. DNTPLA58L20G9991), con il patrocinio dell'avv. DONATI PAOLO e dell'avv. MAGLI MASSIMO, elettivamente domiciliato in _____ presso l'avv

RICORRENTE

contro

NOCENTINI FABIO (C.F. NCFBFA68A19D612N), con il patrocinio dell'avv. _____, elettivamente domiciliato in _____ a PRATO presso il difensore

RESISTENTE

e

con l'intervento del Pubblico Ministero

Oggetto: separazione Giudiziale

CONCLUSIONI

All'udienza del 30 giugno 2016 le parti concludevano riportandosi agli atti di causa;

Per parte ricorrente Voglia il Tribunale pronunciarsi come segue:

Nel MERITO perché fosse pronunciata la separazione dei coniugi per fatto e colpa del sig. Nocentini Fabio alle condizioni indicate dal Giudice in ordinanza 11/5/2011, nonché al risarcimento dei danni morali subiti dalla ricorrente in ragione dell'adulterio subito, danno quantificato in € 15.000,00 o la somma maggiore o minore che il Giudice riterrà di equità. Vittoria di spese ed onorari.

Per parte resistente Voglia il Tribunale pronunciarsi come segue:

Pronunciare la separazione alle seguenti conclusioni:

1) assegnazione della casa coniugale alla moglie e al figlio;

2) contributo di mantenimento per il figlio pari ad euro 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie: quest'ultime per essere rimborsate dovranno essere per quanto possibile concordate congiuntamente da entrambi i genitori;

3) dal luglio 2011 l'importo del residuo debito relativo all'abitazione coniugale sarà suddiviso al 50%;

4) affidamento congiunto del figlio Cosimo con collocazione presso la madre e facoltà per il padre di tenerlo con sé un giorno durante la settimana e un fine settimana alternato; una settimana per le vacanze natalizie e ad anni alterni per le vacanze pasquali; quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con date da concordare entro il mese di maggio;

5) spese di campeggio suddivise equamente tra i due genitori in base al tempo che ivi trascorreranno.

-Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 31/01/2011 e regolarmente notificato a NOC... FAI... parte ricorrente ha chiesto la separazione dal coniuge che ha sposato a Sesto Fiorentino con rito civile il giorno 08/01/1994, trascritto all'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune nel registro Atti Matrimonio dell'Anno 1994, atto n.1, P I, Uff.1 e dal quale è nato il figlio Cosimo in data 21/02/2001.

Il Presidente, all'esito dell'udienza di cui all'articolo 708 c.p.c. svoltasi il 03/05/2011, fallito il tentativo di conciliazione, ha disposto in via provvisoria ed urgente come segue:

"...- autorizza i coniugi a vivere separati;

- dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Cosimo, con domiciliazione presso la madre e frequentazioni padre/figlio come indicato da entrambe le parti nei rispettivi atti;

- pone a carico di Noc... FAI..., a titolo di assegno di mantenimento della moglie, l'importo di euro 250,00 mensili e a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'importo di euro 600,00, somme annualmente rivalutabili ex ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e per attività sportive...."

Ha nominato se stesso giudice istruttore, assegnando i termini per il deposito di memoria integrativa e per la costituzione del convenuto.

Avanti al G.I., la causa è proseguita per l'istruttoria con acquisizione documenti, esami testimoniali, CTU contabile sulla situazione patrimoniale del No... ed all'udienza del 30/06/2016 il G.I. ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di legge per il deposito delle memorie conclusionali e repliche e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni come precisate all'ultima udienza.

Nel merito il Collegio osserva quanto segue.

- Separazione personale

Il Tribunale ritiene che sussistano le condizioni richieste dall'art. 151 c.c. per pronunciare la separazione personale dei coniugi in quanto dal tenore del ricorso e della comparsa di costituzione, oltre che dalle dichiarazioni rese dai coniugi in sede presidenziale emerge la sussistenza dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.

Dall'istruttoria espletata è emerso che dal 2009 il rapporto coniugale ha iniziato ad incrinarsi a causa del sospetto di tradimenti da parte del Noc... ed il conseguente atteggiamento scontroso ed investigativo della Nic... che ha portato il resistente ad allontanarsi dal tetto coniugale, nonostante la volontà di recuperare il rapporto coniugale manifestata dalla ricorrente medesima.

Del resto che vi siano fatti obiettivi, che rendono ormai intollerabile la convivenza tra i due è provato dalla circostanza per cui, fin dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale e dall'autorizzazione a vivere separati, i coniugi hanno condotto vite autonome.

Il permanere ininterrotto della separazione e la continuazione del presente giudizio sono già di per sé evidenti manifestazioni del venir meno della comunione materiale e spirituale tra le parti, dell'irrevocabile intenzione di sciogliere il vincolo matrimoniale e dell'impossibilità di ricostituire il nucleo familiare.

A ciò si aggiunga che Noc... i Fa... ha addirittura iniziato una nuova convivenza dal giugno 2011 con la Sig.ra ...

Quindi, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c., va dichiarata la separazione personale delle parti.

- Addebito della separazione

Per addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre accertare se la frattura del rapporto coniugale, intesa come cessazione della comunione spirituale e affettiva tra i coniugi (l'*affectio maritalis*) sia stata provocata dal comportamento di uno di loro (o di entrambi) oggettivamente contrario ai doveri nascenti del matrimonio, elencati dall'art. 143 c.c..

Ne consegue l'impossibilità di pronunciare l'addebito non solo quando si accerti alcuna condotta che trasgredisce i doveri matrimoniali ma anche quando si accerti - nell'ambito di una valutazione comparativa delle condotte di entrambi i coniugi non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un suo raffronto con quella dell'altro, verificando quale incidenza tali condotte abbiano rivestito, nel loro reciproco interferire, nella genesi della crisi matrimoniale (v. sul punto, tra le altre, Sez. I, sent. n. 14162 del 14-11-2001; 15279 del 2001, nonché n. 12130 del 2001 Cass. 2000 n. 279, cit.; 1999 n. 2444, cit.; 1997 n. 7817; 1994 n. 3511; 1992 n. 961 Cass. s.u., nn. 2494 del 1982) - che una siffatta trasgressiva condotta intervenne solo dopo la maturazione della destabilizzazione socio-affettiva dei coniugi, se non addirittura per effetto di essa (v. tra tutte Cassazione. Civile. sentenza. n. 1402\2008, sentenza. n. 14840 del 27-06-2006; sentenza. 16 novembre 2005 n. 23071), quando manchi, in sostanza il nesso causale tra il torto e la crisi matrimoniale.

Nel caso di specie dagli atti emergono i presupposti per pronunciare addebito della separazione a carico di Noc... Fa...

Risulta infatti provato che il resistente abbia violato i doveri nascenti dal matrimonio e che tale infrazione sia stata causa della crisi coniugale (cfr. Cass. Sez. 1, n. 14840 del 27/06/2006).

Dall'istruttoria è emerso che il venir meno della comunione spirituale tra i coniugi sia derivato dalla relazione che, nonostante abbia cercato di smentire negli atti, il Sig. Noc... ha instaurato a partire dal giugno 2009, con la Sig.ra ...), come dichiarato dal teste ... (ex marito della ... medesima).

Il Noc... i ha infatti conosciuto la..., durante le vacanze estive del 2009 quando è nata un'amicizia tra le due famiglie, vista la medesima età dei rispettivi figli. Sin da subito tra i due è nato qualcosa in più di una semplice amicizia, che è sfociata nella richiesta di separazione anche da parte del Sig. ... i, ex marito della

Deve, infine, rilevarsi che nessun elemento probatorio concreto è stato introdotto in atti a sostegno delle mere allegazioni di parte resistente relativamente alla dedotta interruzione della comunione materiale e spirituale già prima dell'inizio della sua storia affettiva con la I

Pertanto, la disgregazione del nucleo familiare appare attribuibile alla sola volontà del Noc... di instaurare e protrarre una relazione extraconiugale, che lo ha determinato all'abbandono del tetto coniugale, nonostante la volontà di perdono manifestata dalla Ni... . Tale relazione si è protratta ulteriormente sino a diventare una stabile convivenza dal giugno 2011, come dichiarato dallo stesso Noc... in sede di interrogatorio formale.

- L'affidamento della prole

Preliminarmente si osserva che l'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 155 cod. civ. ed ora dall'art. 337bis c.c., è il regime da applicarsi 'di regola' perché maggiormente garantisce un rapporti equilibrato della prole con entrambi i genitori, regola derogabile solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" e, quindi nei casi in cui il genitore non affidatario abbia assunto *'comportamenti sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabitava stabilmente'* (cfr. tra tutte Sez. 1, Sentenza n. 26587 del 17/12/2009) o comportamenti pregiudizievoli -con riferimento al rapporto genitore-figlio e non al rapporto tra i genitori.

Caso di specie, visto le conclusioni concordanti sul punto, che si recepiscono, il Collegio dispone l'affidamento condiviso del figlio minore Cc..., con domiciliazione presso la madre e frequentazioni padre/figlio, come indicato da entrambe le parti nei rispettivi atti, *un giorno durante la settimana e un fine settimana alternato; una settimana per le vacanze natalizie e ad anni alterni per le vacanze pasquali; quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con date da concordare entro il mese di maggio.*

- Assegnazione Casa Familiare

Sia in sede di separazione che in quella di divorzio, la casa familiare può essere assegnata ad uno dei due coniugi, e, come oramai pacifico, essa prescinde dalla titolarità della proprietà (la casa, infatti, può anche essere di proprietà dell'altro coniuge, o addirittura di terzi). In sede di separazione, la norma che disciplina l'assegnazione della casa familiare è l'art. 337 *sexies* cc, introdotta dal D.L.vo 28/12/2013 n. 154 con l'abrogazione della precedente disposizione di tenore identico contenuta nell'art. 155 *quater* cc, secondo il quale, infatti: *"Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprietà'.[...] Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643"*.

Il presupposto imprescindibile è l'esistenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti; in ogni caso lo scopo del provvedimento è quello di proteggere gli interessi della prole

al mantenimento dell'ambiente domestico, esclusa ogni finalità di sovvenzione economica al coniuge più debole (Cass. Civ. Sez. I, 3934/08; Cass. Civ. Sez. I, 2338/06). Il Giudice delle leggi infatti si è espresso riconoscendo che la protezione accordata dalla norma in esame è così forte da sovrapporsi addirittura al diritto di terzi (per un'applicazione che addirittura prescinde dal rapporto di coniugio, imperniandosi sulla protezione del rapporto di mera convivenza *more uxorio*, si veda Cass. Civ., Sez. I, 17971/2015).

Pertanto il Collegio, visto la domiciliazione del figlio minore Co. presso la madre, assegna a Nic. Sa. la casa coniugale, di proprietà comune al 50%, sita in Sesto Fiorentino, via Garibaldi n. 200, con quanto l'arreda.

- **L'assegno al coniuge**

L'art. 156 cod. civ. attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione il diritto di ottenere dall'altro un assegno di mantenimento, tutte le volte in cui egli non sia in grado di mantenere, in costanza di separazione, con le sole proprie potenzialità economiche, il tenore di vita che aveva in costanza di convivenza matrimoniale, sempre che questo corrispondesse alle potenzialità economiche complessive dei coniugi e vi sia fra loro un divario di condizioni economico- patrimoniali che giustifichi l'assegno che ha essenziale funzione riequilibratrice.

In particolare è stato indicato quale parametro di riferimento è lo "standard" di vita reso oggettivamente possibile dal complesso delle risorse economiche dei coniugi durante il matrimonio consentito dai redditi di lavoro di ciascun coniuge e di ogni altro tipo e delle utilità derivanti dai beni immobili di loro proprietà (ancorché improduttivi di reddito), insomma, da tutte quelle risorse e potenzialità economiche che garantivano alla famiglia e, quindi, anche al coniuge che dopo la separazione è rimasto economicamente più debole, un determinato 'standard' di capacità di spesa, di garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro, mentre non assume rilievo il più modesto tenore di vita subito o tollerato .

Accertato l'an dell'assegno, sulla base di tali presupposti, nella determinazione del quantum si deve tener anche conto, oltre che della misura del divario tra le rispettive posizioni economiche, di eventuali dati apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito o dal patrimonio dell'onerao, che possono incidere sulle disponibilità economiche di ciascuna parte (ad esempio, le spese per reperire una nuova abitazione e mantenerla ovvero il vantaggio derivante dall'assegnazione della casa coniugale, o di oneri personali sopraggiunti come quello di mantenere, in misura consona al proprio tenore di vita, prole nata da nuova relazione, delle ripercussioni sul piano reddituale della legittima scelta personale del coniuge obbligato al mantenimento di cessare l'attività professionale ecc.) dati che potrebbero operare anche quali fattori di moderazione dell'assegno stesso sino ad annullarlo laddove rendano il tenore di vita dell'obbligato pari o deteriore a quello del richiedente .

Tanto premesso in generale va rilevato nel caso di specie che dal confronto delle attuali rispettive situazioni economiche e dall'esame della Ctu contabile sulla situazione economico patrimoniale del No. , emerge un significativo ed innegabile divario patrimoniale-reddituale a favore di No. Fa. che ha determinato già il Presidente delegato con l'ordinanza ex art. 709 uc cod. civ. a stabilire un contributo al mantenimento della moglie.

Le ultime tre dichiarazioni dei redditi in atti 2008\2010 della Niccolini attestano una situazione reddituale in netta crescita (anno 2007 reddito d'impresa € 3.479,00; anno 2008 reddito d'impresa € 14.671,00; anno 2009 reddito d'impresa 15.779,00) derivante dall'attività di impresa di cui è titolare. Possiede la proprietà dell'immobile ove svolge la sua attività, acquistato in data 11/07/2001 mediante accensione di mutuo ipotecario con rata mensile di € 1.190,00, estinto nel mese di giugno 2011, nonché il 50 % della casa coniugale, acquistata in data 22.06.2004 mediante mutuo ipotecario ancora in essere, con rata mensile di 325,00 per ciascun coniuge.

Il Reddito di controparte, come da CTU contabile del Dott. [redatto], derivante dal contratto di collaborazione con la società [redatto] S.r.l. di cui è socio al 50% è risultato dalle ultime due dichiarazioni dei redditi analizzate 2011/2012 oltre a quelle in atti 2008/2010 risulta pari a € 35.465,00 annuali. Il patrimonio del Niccolini è risultato composto dal 50% della casa coniugale, per la quale paga una rata mensile di mutuo di circa € 325,00, la quota societaria del 50% della [redatto] S.r.l. stimata in € 50.000,00, la polizza vita con un valore di € 38.761,51 alla data del 03.05.2012, vincolata alla durata del mutuo per l'acquisto della casa coniugale e pertanto indisponibile fino alla scadenza.

E' appena il caso di rilevare che entrambi sono titolari d'impresa e seppur percepiscano redditi propri vi è una sperequazione a sfavore della Niccolini, che seppur riesce ad assicurarsi quell'introito mensile di € 1.200,00 circa, fino al giugno 2011 destinato al pagamento della rata del mutuo, acceso per l'acquisto dell'immobile ove svolge la propria attività lavorativa, non riesce a mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio e caratterizzato da un viaggio all'estero ogni anno, come documentato agli atti, e il trascorrere tutto il periodo delle vacanze estive presso il campeggio, pagato interamente dal Niccolini.

Passando quindi alla quantificazione di tale assegno vanno analizzati i fattori che incidono sulle disponibilità economiche di ciascuna parte riducendo o aumentando lo squilibrio delle due posizioni economiche.

A tale proposito è pacifico che entrambe le parti vedano eroso il loro reddito mensile medio dalla rata del mutuo di € 325,00 ciascuno per la casa coniugale e considerando il vantaggio reso dall'assegnazione della casa coniugale nonché il fatto che il carico del mantenimento del figlio, il quale anch'egli deve godere del tenore di vita reso possibile dalla redditività familiare complessivamente intesa, ricade maggiormente sulla madre in quanto domiciliarla prevalente, si ritiene equo stimare, che alla Niccolini debba essere destinato un assegno di mantenimento mensile pari ad € 250, mensili da porre a carico della Niccolini.

- L'assegno per il figlio

Gli artt. 147 e 148 c.c. pongono l'obbligo di mantenimento dei figli minori, siano essi legittimi o naturali, a carico di entrambi i genitori che devono adempiere a tale obbligazione in proporzione alle rispettive sostanze e secondo le loro capacità di lavoro.

L'art. 337ter c.c. precisa poi al IV comma che "salvo accordi liberamente sottoscritti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto

dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore”.

Dalla norma appena citata si ricava, e non potrebbe essere altrimenti, che l'applicazione del principio di proporzionalità impone la determinazione di un assegno perequativo per i figli solo 'ove necessario' mentre non dispone affatto che tale assegno sia sempre e comunque dovuto al genitore prevalente domiciliatario in quanto, appunto, va valutato se le rispettive condizioni economiche e il peso degli oneri alimentari derivanti dai tempi di permanenza della prole presso ciascun genitore realizzino una sproporzione da correggere.

Nel caso di specie il Noc... , a fronte della richiesta della Nic... di confermare il contributo a suo tempo fissato dal Presidente nei provvedimenti provvisori, richiede invece di diminuire il mantenimento nei confronti del figlio .

La domanda del resistente non merita accoglimento.

A fronte del considerevole tempo di permanenza del minore presso la madre e valutata comparativamente la predetta capacità economica dei coniugi appare equo confermare il mantenimento a favore del figlio C... stabilite in sede Presidenziale e pertanto porre a carico del Noc... la somma mensile di € 600,00 da versare alla sig.ra Nic... entro il giorno 5 di ogni mese.

- **Le spese straordinarie**

Al fine poi di non pregiudicare i diritti primari ed irrinunciabili della prole alla salute e all'istruzione, deve stabilirsi che le spese straordinarie che verranno sostenute a tal fine, vengano separatamente suddivise tra i genitori statuendo il diritto al rimborso di quota delle stesse da parte del genitore che le ha di volta in volta sostenute, previa documentazione della spesa senza che possano essere incluse nel contributo fisso in quanto sono difficilmente quantificabili preventivamente e soggette a variazioni anche sensibili.

E' opportuno chiarire che con l'accezione 'spese straordinarie' diversamente rimborsabili rispetto al contributo mensile con destinazione generica al mantenimento, vanno in genere ricomprese tutte quelle spese precisamente non prevedibili, nell'anno o nell'importo, perché 'non rientranti nelle consuetudini e nelle normali esigenze di vita dei figli e che non possono considerarsi esigue rispetto a tenore di vita della famiglia secondo le capacità economiche dei genitori' .

Inoltre va ribadito, che, in regime di affido condiviso, a meno che non si tratti di spese sanitarie necessarie non coperte dal S.S.N. o di spese scolastiche necessarie (quelle di inizio anno per corredo scolastico libri e quelle per gite scolastiche) la regola è che la scelta di affrontare tali spese, va rimessa all'accordo dei genitori talché, in assenza di accordo (che di per sé giustificerebbe la ripartizione della spesa) non appare corretto imporre al genitore che non le ha anticipate un contributo per quelle non condivise che lo esporrebbe ad esborsi non prevedibili..

Tornando al caso di specie è quindi opportuno mantenere al 50% tra i coniugi la ripartizione di tali spese che, precipuamente atterrano a quelle sanitarie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, a quelle scolastiche necessarie (indicativamente libri, corredo scuola inizio anno, gite scolastiche, costi e lezioni di recupero necessarie) e quelle ricreative e formative extrascolastiche.



- Il risarcimento del danno

Seppur recentemente la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 18853/2011 ha ribaltato il precedente orientamento e ha sancito che *“i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo a un'autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia a questa preclusiva”*.

Tuttavia, qualora l'inadempimento dei doveri coniugali, che dà luogo ad addebito della separazione, sia particolarmente rilevante in capo al coniuge che lo abbia posto in essere, tale da riconoscersi anche una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c., in ogni caso, necessita di autonomo procedimento, vista la diversità di rito che interessa tale domanda risarcitoria.

L'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza d'ipotesi qualificate di connessione (artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c.), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 c.p.c. e dell'art. 103 c.p.c. e soggette a riti diversi.

Conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus", nell'ambito del giudizio di separazione, soggetto a rito speciale, con quella di relativa alle questioni dare\avere (e quindi di restituzione e\o pagamento di somme di divisione mobiliare e\o immobiliare, di rilascio di immobile occupato sine titolo ecc.), o altro genere di domande tra le parti che per loro natura non richiedano di essere avanzate nel procedimento speciale diretto alla separazione o allo scioglimento del vincolo matrimoniale, perché trattasi di domande che non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione e\o divorzio e come tali sono soggette al rito ordinario (Cass. 15 maggio 2001 n. 6660; nello stesso senso, Cass. 12 gennaio 2000 n. 266; Sez. I, sent. n. 4367 del 25-03-2003).

- Le spese di lite

Le spese processuali, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo a carico del resistente; rimangono a suo carico anche le spese di CTU, come già liquidate.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- Pronuncia la separazione tra i coniugi **NI** e **SA** e **NO** **FA**, matrimonio celebrato con rito civile nel Comune di Sesto Fiorentino il giorno 08/01/1994, trascritto all'Ufficio di Stato Civile dello stesso Comune nel registro Atti Matrimonio dell'Anno 1994, atto n.1, P I, Uff.1
- Pronuncia la separazione con addebito al **No** **FA**
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Sesto Fiorentino di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle consequenziali ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939\1238.
- Dispone l'affidamento condiviso del figlio minore **Cc**, con domiciliazione presso la madre

e frequentazioni padre/figlio *un giorno durante la settimana e un fine settimana alternato; una settimana per le vacanze natalizie e ad anni alterni per le vacanze pasquali; quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive con date da concordare entro il mese di maggio.*

- Pone a carico di No. [redacted] i Fa. [redacted] a titolo di assegno di mantenimento della moglie, l'importo di euro 250,00 mensili, annualmente rivalutabili ex ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese.
- Pone a carico di No. [redacted] i Fa. [redacted], a titolo di contributo al mantenimento del figlio C. [redacted], l'importo di euro 600,00, annualmente rivalutabili ex ISTAT, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie occorrenti per il figlio, mediche non coperte dal SSN, scolastiche e per attività sportive.
- Dichiaro inammissibile la domanda di risarcimento così come proposta dalla Sig.ra Ni. [redacted]
- Condanna No. [redacted] i Fa. [redacted] al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte che si liquidano in € 8.300,00 per compensi oltre spese generali ed oneri di legge; rimangono a totale carico del No. [redacted] anche le spese di CTU (Competenza: Giudizi di cognizione innanzi al tribunale; Valore della Causa: Indeterminabile - complessità media: Fase di studio della controversia € 1.700,00 - Fase introduttiva del giudizio € 800,00 - Fase istruttoria e/o di trattazione € 3.000,00 - Fase decisionale € 2.800,00)

Così deciso nella camera di consiglio del 26 maggio 2017 in Firenze su relazione della dott. Mazzeo

Firenze, 28 maggio 2017

Il Presidente rel.

dott. Virginia Mazzeo

